

Comune di Riposto  
N. Prot. 0004350  
del 01/03/2021

Alla c.a. del Sindaco del Comune di Riposto  
Al Presidente del Consiglio  
Al Segretario

**Oggetto:** Proposta di regolamento

La sottoscritta Russo Adelaide Maria Ausilia, in qualità di consigliere comunale, allega alla presente la proposta di regolamento relativa a:

**REGOLAMENTO  
PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E  
PER I FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE  
(ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 06/04//1996)**

Riposto

1/03/2021


Consigliere

Russo Adelaide M.A.

E

COMUNE DI RIPOSTO  
Comune di Riposto

Protocollo N.0004350/2021 del 01/03/2021



# **COMUNE DI RIPOSTO**

*Città Metropolitana di Catania*

## **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E PER I FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

**(ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 6/04/1996)**

# INDICE

## **PREMESSA**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 - Riferimento a norme nazionali e regionali**

**Art. 3 – Divieti**

**Art. 4 -Obblighi**

**Art. 5 -Accensione di fuochi controllati**

**Art. 6 - Prescrizioni antincendio**

**Art. 7 - Segnalazioni degli incendi**

**Art. 8 - Sanzioni**

**Art. 9 - Vigilanza**

**Art. 10 - Comunicazione e divulgazione**

**Art. 11 – Entrata in vigore**

## **PREMESSA**

Gli incendi rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per l'incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento tende alla prevenzione degli incendi stagionali e a regolamentare l'uso dei fuochi controllati in agricoltura, per ridurre al minimo il rischio incendi a tutela dei cittadini, degli animali, degli immobili e le campagne.

### **Art. 2**

#### **Riferimento a norme nazionali e regionali**

Il presente Regolamento è emanato in ottemperanza del dispositivo dell'ART. 40 comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14, che stabilisce che i Comuni disciplinano, con apposito regolamento le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. Sono state seguite la direttiva generale del presidente della regione Siciliana, D.P. n. 297 del 4 giugno 2008, e del d.lgs. 152/2006 successive modifiche ed integrazioni ( L. 37/2019) nonché la legge del 11 agosto 2014 n.116

### **Art. 3**

#### **Divieti**

1. E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre ,salvo ulteriori disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
  - di accendere fuochi;
  - far brillare mine;
  - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti

#### **Art. 4**

#### **Obblighi**

1. Tutti i proprietari e i concessionari di strade, sia pubbliche che private, i proprietari o concessionari di ferrovie devono provvedere allo sfalcio ed alla pulitura delle fasce di pertinenza, così come definite dall'art.3 comma 1 punto 21 del D.Lgs n.285/92, al fine di rimuovere ogni materiale che possa agevolare l'insacco e/o la propagazione di incendi.
2. I proprietari, i possessori e i conduttori di fondi, confinanti con strade, hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, art. 29 D.Lgs n.285/92,
3. I proprietari, i possessori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, devono tenere le loro terre sgombre da erbe, ramaglie, stoppie, rovi, piante e foglie secche o da altro materiale infiammabile, provvedendo di conseguenza alla messa a nudo del terreno, fino a 20 metri dal ciglio delle strade pubbliche e dalle strade private adibite all'uso pubblico, tale distanza di venti metri dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e autostradali. Vi è obbligo alla immediata rimozione di tutti i residui come meglio specificato, di seguito, al 5° comma.
4. Al fine di evitare la propagazione d'incendi tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di fondi agricoli anche incolti, devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.
5. I residui vegetali provenienti dalle operazioni di pulitura devono essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dal ciglio stradale, scarpata e banchina, e comunque non inferiore a m 50 dalla vegetazione circostante, dagli edifici e dai confini.

6. Tutti i proprietari, i possessori e i conduttori di terreni ubicati all'interno del centro abitato, così come è definito dal Comune ai sensi del D.Lgsn.285/92, devono eliminare e rimuovere dall'intera superficie del lotto le sterpaglie, i rovi, i canneti, la vegetazione secca ed ogni materiale che possa agevolare l'insorgere e/o propagazione di incendi.
7. Le aziende e stabilimenti industriali devono effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di cespugli, sterpaglie, rovi ecc. e alla eliminazione di rifiuti o di qualunque materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
8. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, devono sempre mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a m.200.
9. Le operazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 devono essere eseguiti improrogabilmente entro il 15 giugno di ogni anno, mantenendo le medesime condizioni di pulizia almeno fino al 15 ottobre.

#### **Art. 5**

##### **Accensione di fuochi controllati**

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali e dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
3. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f, quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. Essi costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre

vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. Il sindaco, a tal fine, provvederà con apposita ordinanza.

4. Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:
  - che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
  - che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
  - che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti.
5. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego
6. Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale scritta inviata al Corpo forestale della Regione Sicilia al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere :
  - alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme.;
  - alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc.
7. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

## **Art. 6**

### **Prescrizioni antincendio**

1. Le prescrizioni per i fuochi controllati sono valide tutto l'anno indipendentemente dal periodo.

2. è vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso e nei periodi di scirocco.
3. La zona circostante è stata arata per un raggio di m 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura.
4. Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente.
5. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
6. L'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento dei focolai o braci residui .

#### **Art. 7**

#### **Segnalazioni degli incendi**

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, al Comando della Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri e al Sindaco e di far concorrere le persone che si trovino nelle immediate vicinanze alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche.

#### **Art. 8**

#### **Sanzioni**

1. Qualora sia accertato che la mancata osservanza del presente regolamento abbia favorito il propagarsi di un incendio, il soggetto inadempiente sarà ritenuto responsabile dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili.
2. Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, si richiamano gli articoli 423, 423-bis, 449 del C.P. e da altre eventuali norme amministrative che prevedono misure sanzionatorie per il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia, le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 51,65 ad euro 258,23 per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della Legge regionale n. 16/1996. Nell'ipotesi di recidiva verrà applicata la sanzione pecuniaria massima. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del sindaco.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni dell'art. 29 del codice della strada 30 aprile 1992 n. 285, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 del suddetto articolo.

4. Per terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 3538 iscrizione nello "speciale catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo decennale di inedificabilità, ecc....) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

#### **Art. 9**

#### **Vigilanza**

Fermo restando l'obbligo per chiunque spetti di far osservare il presente regolamento, nel periodo di alto rischio incendi, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono incaricati ad effettuare dei controlli specifici per verificare l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, dando priorità ai terreni interni e/o vicini al centro abitato.

#### **Art. 10**

#### **Comunicazione e divulgazione**

1. Il presente regolamento va comunicato al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte, come previsto all'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
2. Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione. Della sua approvazione dev'esserne data notizia tramite manifesti murali, comunicati tramite mezzi d'informazione e stampa. Il testo dev'essere inoltre pubblicato sul sito internet comunale, nelle seguenti sezioni o pagine, ove esistenti:
  - Regolamenti comunali
  - Agricoltura
  - Protezione Civile
  - Polizia Municipale

#### **Art. 11**

#### **Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, dello Statuto del Comune di Riposto.